



COMUNE DI ROCCARASO  
Medaglia d'Oro al Valor Militare

**COMUNE DI ROCCARASO**  
**Settore III – Area Tecnica**  
**Servizio Urbanistica e Ambiente, LL.PP. e Patrimonio**

Viale degli Alberghi n. 2/A – 67037 Roccaraso (AQ)

Tel. 0864/6192.202 – Fax 0864/6192.222

PEC: [protocollo.roccaraso@pec.it](mailto:protocollo.roccaraso@pec.it) – E-mail: [paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it](mailto:paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it)


*All'Ordine Professionale degli Architetti di L'Aquila*

*PEC: [oappc.laquila@archiworldpec.it](mailto:oappc.laquila@archiworldpec.it)*

*Trasmesso a mezzo PEC*

*All'Ordine Professionale degli Ingegneri di L'Aquila*

*PEC: [ordine.laquila@ingpec.eu](mailto:ordine.laquila@ingpec.eu)*



*Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di L'Aquila*

*PEC: [collegio.laquila@geopec.it](mailto:collegio.laquila@geopec.it)*

*Ai Tecnici operanti sul territorio*

**OGGETTO:** DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. *Misure in materia di relativi ai procedimenti amministrativi*, con particolare riguardo a quelli del SUE – Sportello unico per l'Edilizia ed il SUAP – Sportello Unico Attività Produttive.

*Gentilissimi tutti,*

con la presente, con riferimento a quanto in oggetto, ritengo quanto mai utile e doveroso portare alla Vostra attenzione le **misure** previste dal **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza pandemica da COVID-19*”, pubblicato in GU Serie Generale n. 70 del 17/03/2020, **che hanno effetti diretti** sui **procedimenti amministrativi** e, quindi, sull'attività procedimentale connessa alle pratiche edilizie del SUE e del SUAP del Comune di Castel di Sangro, nonché alla validità degli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020.

In particolare, Vi segnalo che:

- per effetto **dell'art. 103, comma 1**, ai fini del computo dei termini ordinatori e/o perentori relativi allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo previsti per norma (L.241/90 e DPR 380/2001), nonché ai fini della formazione del c.d. “silenzio assenso” della pubblica amministrazione, **non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23/02/2020** (ovvero, se successiva, dalla data di presentazione dell'istanza e/o dell'integrazione di pratiche pendenti) **e la data del 15/04/2020**; pertanto, **detti termini, decorreranno nuovamente**, salvo diverse disposizioni normative che il Governo dovesse emanare, **dal 16/04/2020 in poi**;
- per effetto **dell'art. 103, comma 2**, tutti i certificati, le attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, **in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020**;

Purtuttavia, questo Ente, ed in particolare il Settore III Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni ed Ambiente, compatibilmente con la gestione dell’Emergenza COVID19 in corso (è attivo il COC – Centro Operativo Comunale, che impiega quasi per intero la forza lavoro del Settore III), cercherà di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti in corso, dando priorità a quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Da ultimo, per Vostra opportuna conoscenza, allego le **Linee guida per l’edilizia** redatte dall’Ance il 12/03/2020.

Fiduciosi della Vostra collaborazione e comprensione, Vi saluto cordialmente.

**#andràtuttobene**



**Il Responsabile del Settore III**

*Arch. Paolo Di Guglielmo*

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n.39/93)*

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**  
**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**  
**(GU n.70 del 17-3-2020)**

**Art. 103**

***(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)***

- 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.*** Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
- 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020***
- 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.***
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.***
- 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.***
- 6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.***